

# COMUNE MAGLIANO SABINA

PROVINCIA DI RIETI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 12</b>  del 12-04-2013	<b>OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.</b>
------------------------------------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici**, del mese di **aprile**, alle ore **17:30**, nella residenza comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta **Pubblica**, sessione **Straordinaria** ed in **Prima convocazione**, si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
GRAZIANI ALFREDO	P	RICCI DANIELE	A
FALCETTA GIULIO	P	PROIETTI ANTONIO	P
RUGGERI ANTONELLO	P	BERNI ELEONORA	P
GATTI DOMENICO	A	URBANETTI FRANCESCO	P
DI GIAMBERARDINO FABIO	P	ORSINI FRANCO	P
PAGLIANI ERNESTO	P	PAGANI GIOVANNI	P
TEODORI DANIELA	P	TONI LUCIANO	A
TOSTI STEFANO	P	EROLI EMANUELE	P
PAGLIANI MARIO	A		

Assessore esterno:

Presenti n. 13                      Assenti n. 4

Presiede il Sig. **ALFREDO GRAZIANI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Dr.ssa **MARIA CRISTINA CARBONETTI** **SEGRETARIO COMUNALE**, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Rientra in aula il Cons.Urbanetti.

Risultano pertanto presenti n.13 consiglieri.

Il Sindaco introduce il punto all'O.delG. e ne legge la proposta all'Assemblea.

Cons.Eroli interviene facendo la dichiarazione di voto come da allegato al presente atto.

Esaurita la discussione con gli interventi sopra riportati;

presenti n.13; votanti n.10; astenuti n.3 (Urbanetti; Pagani; Eroli); favorevoli n.10.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione ;

Visto i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **D E L I B E R A**

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con le medesime risultanze della precedente votazione

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA CONTABILE

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.

### PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**VISTE** le modifiche apportate ad opera dell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

### RICHIAMATA:

- a. la propria deliberazione n. 11 del 28/05/2012 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU";
- b. la propria deliberazione n. 41 del 26/10/2012 ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012." con la quale si determinavano le aliquote IMU 2012 come di seguito indicato:

Aliquota ordinaria	9,60 ‰
Aliquota abitazione principale e pertinenze	4,50 ‰
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 ‰
Aliquota per alloggi di proprietà dell'ATER e di cooperative edilizie a proprietà indivisa	4,60 ‰
detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze	

### VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che testualmente recita: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,
- lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
- lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;

**VERIFICATO** che l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come sostituito dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." precisa che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente"*;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Magliano Sabina, a partire dal 1° gennaio 2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
- occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review 2) avranno un incremento rispetto al 2012;
- per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l'emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo entro tale data fra il Ministero dell'Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze- Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

**RITENUTO** necessario altresì, modificare il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/05/2012 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### **PROPONE**

**1.** Di prendere atto dell'art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e in particolare delle seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

**2.** di approvare le aliquote IMU per l'anno 2013 nella misura di seguito indicata:

Aliquota ordinaria	9,60 ‰
Aliquota abitazione principale e pertinenze	4,50 ‰
Aliquota per alloggi di proprietà dell'ATER e di cooperative edilizie a proprietà indivisa	4,60 ‰
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 ‰
detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per il solo anno 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione	

principale del contribuente e relative pertinenze

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli assegnatari degli alloggi ATER e delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa.

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. di apportare al vigente *"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28 maggio 2012, a seguito dell'emanazione dell' art. 10, comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, le seguenti modifiche:*
  - a. sostituire all'art. 18 le parole *"90 giorni data dalla "* con *"il 30 giugno dell'anno successivo a quello";*
  - b. sostituire il comma 3 dell'art. 27 con il seguente: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti ~~decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima~~ rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."*
5. di dare mandato al Responsabile dell'Area contabile di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO DEMOCRATICO

### ALIQUOTE I.M.U.: DICHIARAZIONE DI VOTO

L'Amministrazione Comunale nella definizione delle aliquote I.M.U. ha dimostrato, ancora una volta, di non avere a cuore il bene dell'intera collettività.


Dopo l'innalzamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tariffe per il servizio idrico, con incrementi a carico dei soggetti che svolgono sul territorio un'attività economica, si accinge a deliberare nuovamente un piano tariffario che prevede per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e per i fabbricati destinati ad attività economiche un'aliquota pari allo 9,6%.

Partendo dal presupposto che i beni colpiti dall'I.M.U. e la metodologia di calcolo della rendita da essa derivante non sono di per loro stessi espressione di capacità contributiva e di ricchezza (si pensi ad esempio che l'abitazione principale non è tassata al netto dell'eventuale mutuo ipotecario contratto per la sua acquisizione, e che è "seconda casa" anche se data in uso a genitori o figli) e, al contrario, rappresentano solo beni facilmente identificabili, va da sé che la facoltà concessa ai singoli Comuni di modificare le aliquote è stata adottata con l'obiettivo di armonizzare l'impatto della norma con le condizioni che di fatto si realizzano sui singoli territori, cosa che non è avvenuta nel nostro Comune.

L'amministrazione, per esempio, poteva prevedere una limitazione dell'incremento dell'aliquota sui fabbricati concessi in locazione, con l'obiettivo evidente di calmierare il prezzo degli affitti e di palesare eventuali contratti irregolari. Di fronte ad una spaventosa crisi dei consumi si poteva ipotizzare almeno per l'anno in corso un'aliquota meno cara per le attività commerciali.

Chi possiede un negozio o un ufficio a Magliano Sabina non è necessariamente un residente; chi possiede un fabbricato non adibito ad abitazione principale, non è necessariamente un residente. Colpirli significa magari preservare il proprio elettorato; ma significa anche colpire attività economiche che operano già in condizioni di precarietà e che rischiano la chiusura; significa colpire definitivamente un mercato immobiliare totalmente asfittico; significa surriscaldare il prezzo delle locazioni.

La mancata adozione di provvedimenti finalizzati ad evitare gli effetti perniciosi sopra descritti, ci inducono, pertanto, ad esprimere voto di astensione alla proposta formulata dalla giunta.



Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'Gandolfo'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'Francesco...'. There is a large, dark smudge or ink blot at the bottom center of the page, partially overlapping the signatures.

**Proponente: AREA CONTABILE**

**Il responsabile del Procedimento: PETRONI DANIELA**  
**li 05-04-2013**

**Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

**Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:**

**Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole**  
**li 11-04-2013**

**IL RESPONSABILE AREA**  
**DANIELA PETRONI**

**Il sottoscritto in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. esprime parere Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria.**

**li 11-04-2013**

**IL RESPONSABILE AREA CONTABILE**  
**DANIELA PETRONI**



Approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
ALFREDO GRAZIANI



**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

---

**PUBBLICAZIONE N. 389**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 15-04-2013



**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

---

**ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 15-04-2013



**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI